

ATTO COSTITUTIVO

Art. 1) L'anno 2008 il giorno 30 del mese di Maggio è costituita l'Associazione culturale denominata "Nereide".

Art. 2) tra i Sigg.:

1. Lagalante Samanta nata a Monopoli (Ba) il 10/04/1978, residente in Via di Torre Gaia 52 Roma
C.F. LGLSNT78D50F376N

2. Lagalante Pamela nata a Frascati (Rm) il 16/02/1983, residente in Via di Torre Gaia 52 Roma
C.F. LGLPML83B56D773E

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via di Torre Gaia 52. È prevista la possibilità di creare eventuali sedi secondarie ed uffici amministrativi altrove.

Art. 3) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività turistiche, culturali, sportive e ricreative.

Art. 4) I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote di iscrizione degli aderenti ordinari;
- b) contributi degli aderenti per le attività a cui partecipano organizzate dall'Associazione, il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea;
- c) eventuali contributi di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere.

Art. 5) Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati nonché le condizioni della loro ammissione, saranno riportate nello Statuto dell'Associazione.

Art. 6) Il Consiglio direttivo dell'Associazione è costituito dai Sigg.:

1. Lagalante Samanta in qualità di presidente;
2. Lagalante Pamela in qualità di segretario.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Disposizioni generali

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata “**Nereide**” con sede a Roma, in Via di Torre Gaia 52.

E' prevista la possibilità di creare eventuali sedi secondarie ed uffici amministrativi altrove.

Oggetto

Art. 2) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività turistiche, culturali, sportive e ricreative.

L'Associazione opera, per il perseguimento dell'indicato oggetto sociale, su tutto il territorio nazionale.

Finalità

Art. 3) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- porsi come punto di riferimento per quanti vogliono occupare il proprio tempo libero, soprattutto attraverso la conoscenza delle tradizioni culturali e popolari, in particolare quelle italiane;
- ampliare le conoscenze enogastronomiche, attraverso la degustazione dei prodotti tipici locali;
- diffondere i principi del turismo sostenibile e responsabile, affinché si abbia un approccio positivo nei confronti dell'ambiente e della popolazione da parte di tutti coloro che entrano in relazione con le persone, la loro cultura e l'ambiente naturale in cui vivono;
- trasmettere la passione per i viaggi, attraverso i quali è possibile entrare in relazione con le persone, il loro ambiente, la loro cultura, le loro tradizioni e la loro storia;
- allargare gli orizzonti delle persone svantaggiate o con ridotta capacità motoria e sensoriale, attraverso il contatto con le persone e le tradizioni locali, superando pregiudizi e barriere architettoniche;
- proporsi come luogo di incontro, di aggregazione e di confronto per quanti desiderano condividere ed approfondire i propri interessi culturali, come crescita personale umana e civile.

Attività

- Art. 4)** L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- organizzare tour, visite guidate, escursioni turistiche, percorsi enogastronomici e viaggi, anche attraverso convenzioni con tour operator, nei luoghi di maggior interesse storico, culturale, artistico, archeologico e naturalistico;
 - organizzare corsi teorico/pratici su tematiche storiche, culturali, artistiche, archeologiche, enogastronomiche e ambientali;
 - promuovere ed organizzare attività didattiche per diffondere la conoscenza di ogni aspetto e una gestione più consapevole del patrimonio culturale ed ambientale, attraverso un turismo più responsabile;
 - organizzare eventi, manifestazioni ed attività turistiche, culturali, sportive e ricreative;
 - pubblicare guide, materiale illustrativo, atti delle iniziative e delle attività formative e didattiche dell'Associazione.

Titolo II

Aderenti

Requisiti

Art. 5) Possono essere aderenti dell'Associazione persone fisiche o giuridiche in possesso di idonei requisiti morali e sociali che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Le categorie degli aderenti sono le seguenti:

- a) Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; essi partecipano di diritto all'Assemblea con diritto di voto;
- b) Ordinari: coloro che, contribuendo alle iniziative dell'Associazione, sono tenuti alla corresponsione della quota di iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea e partecipano di diritto all'Assemblea con diritto di voto.

Richiesta di ammissione

Art. 6) L'ammissione nell'Associazione avviene previa domanda scritta del richiedente. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Ammissione

Art. 7) Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate dal Consiglio direttivo, il quale non ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

Diritti

Art. 8) Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali a disposizione dell'Associazione medesima.

Essi hanno, inoltre, il diritto di eleggere gli Organi dell'Associazione, di approvare il bilancio annuale nonché i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Gli aderenti hanno infine diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, con modalità e limiti stabiliti nell'eventuale Regolamento interno.

Obblighi

Art. 9) Gli aderenti hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.

Essi devono, altresì, versare la quota di iscrizione e le quote per le attività a cui partecipano organizzate dall'Associazione e stabilite annualmente dall'Assemblea. Queste ultime sono trasmissibili, ma non rivalutabili.

La quota di iscrizione è trasmissibile esclusivamente in caso di morte.

Il comportamento di ciascuno di essi all'interno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Perdita della qualità di aderente

Art. 10) La qualità di aderente si perde per decesso, dimissioni e per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea quando l'aderente contravviene ai doveri indicati dal presente Statuto ed in particolare per morosità e indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo e comunicata all'Assemblea generale; l'indegnità verrà sancita direttamente dall'Assemblea dei soci.

Titolo III

Organi

Indicazione

Art. 11) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.

Assemblea generale

Art. 12) L'Assemblea generale è costituita dagli aderenti fondatori e da quelli ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Essa delibera:

- a) sulla relazione annuale del Presidente;
- b) sul rendiconto economico-finanziario annuale;
- c) sull'elezione e sulle proposte di scioglimento del Consiglio direttivo;
- d) sull'elezione del Presidente dell'Associazione;
- e) sulle modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento interno;
- f) sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) su qualsivoglia altro argomento posto all'ordine del giorno riguardante la vita e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Gli aderenti possono farsi rappresentare da altri aderenti, anche membri del Consiglio direttivo, salvo in occasione dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario e delle deliberazioni riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

Convocazione

Art. 13) L'assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea. Questa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 60 giorni

dal termine dell'esercizio finanziario per l'approvazione del relativo rendiconto annuale. L'Assemblea viene, inoltre, convocata, con il rispetto delle formalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti.

Validità

Art. 14) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli aventi diritto a parteciparvi ed è presieduta dal Presidente ed in mancanza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare due scrutatori. Egli è altresì tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Votazioni

Art. 15) Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Verbalizzazione

Art. 16) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti i quali hanno anche il diritto di richiederne copia.

Consiglio direttivo

Art. 17) Il Consiglio direttivo è composto da due membri eletti dall'Assemblea degli aderenti tra i propri componenti. Si compone del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, del vicepresidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri tre consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in mancanza dal vicepresidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un Presidente. Esso, inoltre, provvede alla nomina nel proprio seno del Segretario e del Cassiere.

Funzioni

Art. 18) Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale decise dall'Assemblea. E' responsabile davanti all'Assemblea per la gestione dell'Associazione.

Durata

Art. 19) Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio è tenuto alla convocazione dell'Assemblea al fine di provvedere alla sua sostituzione.

Convocazione

Art. 20) Il Consiglio è convocato con avviso, anche verbale, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora lo richiedano almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse alla gestione delle attività e l'amministrazione dell'Associazione e su quant'altro stabilito dall'Assemblea o dal Regolamento interno.

Validità e votazioni

Art. 21) Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Art. 22) Il Presidente dura in carica tre anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, sottoscrive il verbale della riunione e ne cura la custodia nei locali dell'Associazione. Egli cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari; può aprire e chiudere i conti bancari e postali e procedere agli incassi. In caso di sua assenza le funzioni di Presidente vengono svolte dal vicepresidente. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Il potere di firma e rappresentanza è dato al Presidente.

Titolo IV

Risorse economiche e bilancio.

I beni

Art. 23) I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Contributi

Art. 24) I contributi sono costituiti da:

- a) le quote di iscrizione degli aderenti ordinari;
- b) contributi degli aderenti per le attività a cui partecipano organizzate dall'Associazione, il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea;
- c) gli eventuali contributi di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere.

Introiti, erogazioni e donazioni

Art. 25) Gli introiti possono derivare sia da sottoscrizioni per la partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione sia da eventuali contratti aventi carattere pubblicitario o di sponsorizzazione stipulati con terzi.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Bilancio

Art. 26) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre annualmente un rendiconto economico-finanziario e depositarlo presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia di detto rendiconto può essere richiesta da tutti gli aderenti.

Destinazione degli utili

Art. 27) Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve comunque costituiti non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 28) Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto a parteciparvi. Contestualmente, l'Assemblea dovrà deliberare anche la devoluzione dei beni dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96, e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Titolo V

Responsabilità

Responsabilità ed assicurazioni

Art. 29) L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. Essa, inoltre, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'organizzazione stessa.

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo VI

Disposizioni finali

Controversie

Art. 30) Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento interno sarà decisa da tre arbitri quali irrituali ed amichevoli compositori nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri renderanno le proprie determinazioni, motivandole per iscritto *pro bono et aequo*, sentite le parti senza alcun vincolo di procedura. Le parti si impegnano, sin d'ora, ad accettarle come provenienti dalla loro stessa volontà.

Rinvio

Art. 31) Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.